

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 luglio 2009, n. 0180/ Pres.

Regolamento per la corresponsione dell'indennità di mensa in favore del personale.

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Soggetti aventi diritto
Art. 3	Modalità di erogazione
Art. 4	Giornate non lavorative e festive
Art. 5	Indennità di mensa serale
Art. 6	Missioni fuori dal territorio regionale
Art. 7	Liquidazione dell'indennità
Art. 8	Entrata in vigore

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina l'erogazione dell'indennità sostitutiva per il servizio mensa di cui all'articolo 54 bis della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia) tenuto conto dei contenuti dei vigenti Contratti Collettivi di Lavoro e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66 e successive modificazioni (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro).

Art. 2
(Soggetti aventi diritto)

1. L'indennità di mensa spetta:
- a) al personale regionale in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato;
 - b) al personale regionale messo a disposizione, distaccato e applicato presso altre pubbliche amministrazioni con oneri a carico della Regione;
 - c) al personale collocato in posizione di comando presso la Regione che abbia optato per il trattamento accessorio previsto per il personale regionale.

Art. 3
(Modalità di erogazione)

1. L'indennità di mensa è erogata per le giornate di effettiva presenza in servizio, per almeno due ore sia nella fascia antimeridiana sia in quella pomeridiana, in relazione

alla tipologia di orario di lavoro adottato dal personale secondo le modalità previste dal vigente contratto di lavoro.

2. Nelle giornate in cui non è previsto il rientro pomeridiano l'indennità di mensa non è corrisposta. Qualora il personale con orario alternativo o in regime di rapporto di lavoro a tempo parziale, sia autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario in deroga all'articolazione dell'orario di servizio osservato, l'indennità di mensa è erogata computando le effettive prestazioni lavorative rese, anche frazionatamente, per almeno due ore prima della fine dell'orario giornaliero previsto e per almeno due ore dopo la conclusione del medesimo e contemplando l'interruzione di almeno trenta minuti.

3. Il personale che presta servizio con orario di lavoro strutturato permanentemente in modo diverso rispetto alle normali tipologie, deve prestare effettivo servizio, anche ininterrottamente ovvero solo nelle ore antimeridiane o in quelle pomeridiane, per almeno sette ore.

Art. 4

(Giornate non lavorative e festive)

1. L'indennità di mensa spetta anche in giornate non lavorative e festive a fronte di un'effettiva presenza in servizio, correlata a comprovate esigenze lavorative, per almeno sette ore.

Art. 5

(Indennità di mensa serale)

1. Nelle giornate in cui, per comprovate esigenze di servizio, le prestazioni lavorative si dovessero concludere dopo le ore 22.00, al personale interessato sarà corrisposta una seconda indennità giornaliera di mensa a fronte di una presenza effettiva in servizio di almeno quattro ore oltre la conclusione dell'orario d'obbligo e contemplando una interruzione di almeno trenta minuti.

Art. 6

(Missioni fuori dal territorio regionale)

1. Al personale inviato in missione fuori dal territorio regionale competono le indennità di mensa previste dal presente regolamento solo qualora non presenti a rimborso, congiuntamente al riepilogo periodico di missione, la ricevuta per uno o entrambi i pasti.

Art. 7

(Liquidazione dell'indennità)

1. L'indennità è erogata d'ufficio al personale interessato di norma in occasione della corresponsione delle competenze fisse del mese successivo a quello di riferimento

esclusivamente sulla base delle risultanze concernenti le presenze in servizio, regolarmente acquisite nel sistema informatico di gestione delle presenze e assenze entro le chiusure del mese in questione, compatibilmente con le esigenze dell'esercizio finanziario di riferimento.

Art. 8
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.